



COMUNE DI CANICATTI'

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

UFFICIO LEVA E SERVIZI MILITARI

OBBLIGO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA DEI GIOVANI DI SESSO MASCHILE NATI NELL'ANNO 1997

IL SINDACO

Visto l'art. 1.932, comma 1, lettere "a" e "b", ed i successivi commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 15/3/2010 n° 66 (*Codice dell'Ordinamento Militare*);

Visto il T.U. delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare, approvato con il D.P.R. 15/3/2010, n° 90, a norma dell'art. 14 della legge 28/11/2005, n° 246;

RENDE NOTO

1. – Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri che con l'arruolamento nell'esercito (od in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza 5/2/1992, n° 91) possono divenire tali, nati fra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre 1997 e che agli effetti di Leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell'art. 1932 del decreto legislativo succitato, sono **OBBLIGATI** a domandare entro il 31 Gennaio 2014 la loro iscrizione nelle liste di leva ed a fornire tutti i chiarimenti che in quest'occasione potranno essere loro richiesti dall'Ufficio Leva e Servizi Militari (*sito in Via S. Allende*).

Allo stesso obbligo sono sottoposti i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza.

Qualora tale domanda non sia presentata personalmente dai giovani anzidetti, hanno l'obbligo di presentarla i loro genitori o i tutori.

2. – I giovani che non sono domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile, hanno la facoltà di farsi iscrivere su queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio, ai sensi del successivo art. 44 del medesimo Codice.

3. – La pubblicazione di questo manifesto equivale ad avviso di avvio del procedimento d'iscrizione nelle liste di leva, in virtù del comma 3, dell'art. 1932, del D. Lgs. 15/3/2010, n° 66.

Ai sensi del disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n° 69, questo manifesto è stato pubblicato anche "online", nel sito "web" istituzionale di questo Comune.

Canicatti, li 1° Gennaio 2014.

IL RESPONSABILE
(Funzionario Amm.vo Pio Lentini)



IL SINDACO
(Vincenzo Corbo)

Decreto Legislativo 15 Marzo 2010, n° 66 - Art. 1933 – DOMICILIO LEGALE

1. Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
 - a) I giovani i quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia il domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
 - b) I giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
 - c) I giovani ammogliati domiciliati nel Comune, sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
 - d) I giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
 - e) I giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.
2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.